



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Nicolò Crascì	Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono	Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini	Consigliere relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **642/2024**

PROMOSSA DA

Parte_1 (c.f. **P.IVA_1**), in persona del sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Gagliano, giusta procura in atti;

appellante

CONTRO

AVV. **CP_1** (C.F. **C.F._1**), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Umberto Di Giovanni, Matilde Di Giovanni e Giuditta Di Giovanni, giusta procura in atti;

appellato

E NEI CONFRONTI DI

CP_2 (**già CP_3**) - **RAPPRESENTANZA GENERALE PER**

CP_4 (C.F. **P.IVA_2** , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan Bullo, giusta procura in atti;

appellata

E DI

Controparte_5 (C.F. **P.IVA_3** , in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Valeria Paterno, giusta procura in atti;

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2020, il **Parte_1** conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa l'avv. **CP_1** chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 115.624,10, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità professionale, deducendo la difettosa attività difensiva svolta con riferimento al lodo emesso in data 2 gennaio 2013 all'esito del procedimento arbitrale avviato dall'impresa **Controparte_6** e segnatamente consistita nell'aver proposto, quale difensore incaricato dall'ente comunale rimasto soccombente, l'impugnazione del lodo dinanzi al Tribunale di Siracusa, anziché alla competente Corte d'appello di Catania.

Si costituiva in giudizio l'avv. **CP_1** il quale, in via preliminare, chiedeva e otteneva l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice [...]

Controparte_7 e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attrice, chiedendone il rigetto.

Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la **Controparte_7** [...], deducendo l'inoperatività delle polizze azionate dall'avv. **CP_1** e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande formulate dal **Pt_1** in via subordinata, per l'ipotesi di accertamento della responsabilità del professionista convenuto, la terza chiamata chiedeva la riduzione del *quantum* risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.

All'udienza del 19 febbraio 2021, l'avv. **CP_1** contestava l'eccezione di inoperatività sollevata dalla **Controparte_7** e, per il caso del suo accoglimento, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa **Controparte_5** con la quale intratteneva un ulteriore rapporto

assicurativo relativo al periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2017.

Ottenuta l'autorizzazione ed effettuata la chiamata, in data 5 luglio 2021 si costituiva in giudizio **Controparte_5** eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di garanzia e l'inoperatività della polizza e, nel merito, l'insussistenza di alcuna responsabilità professionale in capo all'avv. **CP_1**

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 837/2024, pubblicata in data 9 aprile 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 773/2020 R.G., così statuiva:

*“- rigetta la domanda proposta dal **Parte_1** nei confronti dell'avv. **CP_1** per le ragioni di cui in motivazione;*

*- condanna il **Parte_1** a pagare in favore dell'avv. **CP_1** le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;*

*- condanna il comune di **Parte_1** a pagare in favore di **Controparte_7** [...] le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;*

*- condanna il comune di **Parte_1** a pagare in favore di **Controparte_5** le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.”*

Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2024, il [...] **Parte_1** ha proposto appello sulla base di quattro motivi, chiedendo la riforma integrale della sentenza.

Costituitosi in giudizio, **CP_1** ha dedotto l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

Si sono costituite, altresì, in giudizio la **Controparte_8** la **Controparte_5** le quali hanno chiesto, parimenti, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza del 9 marzo 2026, esaurita la discussione orale e previa autorizzazione delle parti al deposito di note difensive conclusionali, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con i primi tre motivi di appello si denuncia, sotto diversi profili, la violazione di legge per erronea e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c.

In particolare, con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza di un inadempimento dell'avv. CP_1 sul presupposto che l'attività difensiva del medesimo si sia svolta *“in un ambito giuridico che non può considerarsi del tutto privo di margini di opinabilità”*.

Con il terzo motivo, prima parte, anch'esso articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. - la cui trattazione viene anticipata essendo strettamente connesso al primo - l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la scelta dell'avv. CP_1 di qualificare il lodo del 2.1.2013 come emesso all'esito di arbitrato irrituale non potesse considerarsi caratterizzata da manifesta irragionevolezza.

L'appellante sostiene, infatti, che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, tutte le questioni di natura tecnico-giuridica dedotte dal professionista al fine di escludere la propria responsabilità (concernenti la valida costituzione del collegio arbitrale e la natura rituale o irrituale della clausola compromissoria) non presentavano margini di opinabilità, essendo state da tempo risolte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione con orientamento consolidato.

In tale ambito l'ente richiama i principi secondo cui: 1) ogni dubbio nell'interpretazione della clausola compromissoria deve essere risolto in favore della natura rituale dell'arbitrato, quale modello principale di arbitrato; 2) il richiamo nel contratto di appalto al capitolato speciale *per relationem perfectam* comporta l'integrale recepimento del relativo contenuto, con la conseguenza che anche la clausola compromissoria ivi prevista all'art. 56 deve considerarsi materialmente inserita nel documento contrattuale.

Alla luce di tali premesse, l'appellante sostiene che il difensore avrebbe dovuto uniformarsi al suddetto orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che la scelta di qualificare l'arbitrato come irrituale e di impugnare il lodo dinanzi al Tribunale integrerebbe un errore tecnico-professionale non giustificabile, trattandosi di questioni da tempo risolte dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e prive di speciale difficoltà.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto, sia pure da diverse

angolazioni, prospettano sostanzialmente la medesima censura, sono infondati.

Al riguardo, occorre premettere che la convenzione arbitrale costituisce il presupposto indefettibile del potere decisorio degli arbitri e, quindi, dell'esistenza stessa del lodo (Cass. n. 4207/2006).

Inoltre, al fine di stabilire se il lodo sia impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. ovvero secondo il regime previsto per quello rituale dall'art. 827 c.p.c., non assume rilievo decisivo il *nomen* attribuito dagli arbitri al lodo, come rituale o irrituale, occorrendo invece avere riguardo alla sostanza della convenzione arbitrale e alla effettiva volontà delle parti.

L'accertamento della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, pertanto, è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove condotto secondo i canoni di ermeneutica contrattuale e sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14986/2021; Cass. n. 23629/2015).

Va poi rammentato che, a seguito dell'introduzione dell'art. 808-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la scelta per l'arbitrato irrituale deve essere "espressa", nel senso che deve risultare esplicita e inequivoca; in difetto, l'arbitrato deve essere qualificato come rituale, secondo il principio per cui il dubbio sull'interpretazione della effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato (Cass. n. 6909/2015).

Ciò posto, va rilevato che l'ente appellante, sulla scorta dei richiamati principi, considera sussistente nella specie una previsione di arbitrato rituale, desumendo tale conclusione dal rinvio contenuto nel contratto di appalto al capitolato speciale.

In particolare, le doglianze della parte appellante si fondano sulla premessa che il contratto di appalto stipulato il 22 settembre 2005 tra il Parte_1 e l'impresa Controparte_6 contiene, all'art. 2, lett. b), un rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto, il quale, all'art. 56, rubricato sotto il titolo "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE", dispone che "*qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto tra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale*".

Tale ricostruzione, tuttavia, non vale a connotare come manifestamente irragionevole la scelta difensiva compiuta dall'avv. CP_1 né consente di ritenere erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, di conseguenza, la sussistenza di una condotta inadempiente del

professionista (muovendo dal disposto dell'art. 2236 c.c. - applicabile ad ogni fattispecie di responsabilità connessa all'esercizio di professioni intellettuali - per cui, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave, nonché facendo applicazione dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, *“con riguardo all'attività professionale dell'avvocato, secondo cui può aversi imperizia tale da radicare la responsabilità per colpa solo allorché il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità; nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, invece, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato nei confronti del cliente ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave (v. Cass. Civ. Sez. III 6.7.2020, n. 13875; Cass. Civ. Sez. III 10.6.2016, n. 11906; cfr. già Cass. Civ. 4.12.1990, n. 11612)”* - cfr. pag. 6 della sentenza).

Il principio invocato dall'appellante non è, infatti, conducente nel caso di specie, poiché la tesi difensiva del professionista si collocava su un piano logicamente preliminare, investendo, a monte, la stessa idoneità dell'art. 56 del capitolato speciale a prevalere sulla diversa e più specifica previsione contenuta nell'art. 12 del contratto di appalto.

L'avv. **CP_1** aveva, infatti, sostenuto che l'art. 12 del contratto disciplinasse in modo espresso ed esaustivo le modalità di definizione delle controversie, prevedendo unicamente l'alternativa tra la procedura dell'accordo bonario ex art. 31-*bis* l. n. 109/1994 e il ricorso al giudice ordinario, senza contemplare il deferimento delle liti contrattuali ad arbitrato rituale. Da ciò egli aveva desunto che la clausola del capitolato speciale non potesse derogare alla disciplina specificamente pattuita dalle parti nel corpo del contratto.

La questione, pertanto, non atteneva soltanto alla qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale, ma riguardava il coordinamento tra una clausola contrattuale specifica e la clausola arbitrale contenuta nel capitolato speciale richiamato. In tale prospettiva, la soluzione interpretativa adottata dal difensore non può ritenersi priva di plausibilità giuridica.

Sicura conferma della correttezza di tale approdo risiede nell'ulteriore – e non censurata – considerazione svolta dal Tribunale, secondo cui la procedura di accordo bonario ex art. 31-*bis* l. n. 109/1994 presenta caratteristiche tali da potersi accostare, sia pure in senso lato, alla categoria

dell'arbitrato irrituale (Cass. civ., sez. II, 30.3.2016, n. 6161).

Ciò induce a ritenere che la previsione dell'art. 12 del contratto, pur non configurando in senso proprio una clausola compromissoria, delineasse un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non incompatibile con una qualificazione della fattispecie diversa da quella prospettata dall'appellante.

Pertanto, anche sotto tale profilo, la ricostruzione difensiva dell'avv. **CP_1** non può essere qualificata come manifestamente irragionevole né come espressione di imperizia in presenza di questioni giuridiche pacifiche.

2. - Con il secondo motivo di appello, il **Pt_1** appellante, denunciando la violazione e falsa applicazione dei medesimi artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, anche aderendo alla qualificazione del lodo come reso all'esito di arbitrato rituale, l'impugnazione, ove proposta dinanzi alla Corte d'appello, sarebbe stata comunque inammissibile per tardività, in quanto proposta oltre il termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo.

In particolare, l'appellante contesta tale affermazione della sentenza impugnata sull'assunto che il primo giudice abbia fatto erronea applicazione dell'art. 828, comma 2, c.p.c., sostenendo che il termine lungo per l'impugnazione del lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso e non dalla sua comunicazione alle parti. L'ente, richiamando sul punto il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 8776/2021, assume che, alla data del conferimento dell'incarico all'avv. **CP_1** il termine di impugnazione non era ancora decorso.

Ne consegue, secondo la prospettazione dell'appellante, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità del professionista anche in ragione della considerazione che la scelta difensiva dell'avv. **CP_1** trovava una non irrilevante giustificazione nell'esigenza di superare il possibile rilievo di inammissibilità per tardività, che, in realtà, non aveva ragione di essere configurato.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, premesso che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il convenuto aveva evidenziato che il lodo emesso il 2 gennaio 2013 era stato notificato al **Pt_1**

di **Parte_1** non oltre l'8 gennaio 2013, richiamando sul punto la deduzione contenuta a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'avv. **CP_1** poi ribadita anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., a pag. 10.

Il Tribunale ha quindi rilevato, a monte, che tale circostanza non era stata in alcun modo contestata dal **Parte_1** agli effetti dell'art. 115 c.p.c. In particolare, il primo giudice ha sottolineato che l'ente non aveva replicato sul punto alla prima udienza di comparizione, successiva alla costituzione del convenuto, non aveva depositato alcuna memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e, anche nella comparsa conclusionale, non aveva fatto alcun cenno alla deduzione secondo cui il lodo risultava essere stato notificato all'ente locale già in data 8 gennaio 2013.

A sostegno di tale conclusione, la sentenza impugnata ha richiamato l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di cristallizzazione del *thema decidendum* con lo spirare del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e, in particolare, Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2021, n. 24724, secondo cui *“la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”*; nonché Cass. civ., sez. III, 9 settembre 2021, n. 24415.

Ne consegue, secondo il condivisibile apprezzamento del primo giudice, che, *“qualora si fosse condivisa la opzione interpretativa dell'arbitrato rituale, l'impugnazione avverso il lodo avrebbe dovuto reputarsi retta dall'art. 828 c.p.c., sicché essa, essendo al tempo del conferimento del mandato al convenuto (24.6.2013) ampiamente decorso il termine di novanta giorni dalla notifica (8.1.2013), avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva”* (v. pag. 9 della sentenza impugnata).

Il riferimento è, dunque, al termine breve per l'impugnazione per nullità del lodo rituale, previsto dall'art. 828, comma 1, c.p.c., e non già al termine lungo previsto dal comma 2 della medesima disposizione, decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Tale affermazione non è specificamente attinta dal motivo in esame, che richiama in maniera

impropria il disposto dell'art. 828, comma 2, c.p.c.; disposizione che disciplina il c.d. termine lungo per impugnare per nullità il lodo e che non rileva nell'ipotesi, ricorrente nella specie secondo l'accertamento compiuto dal primo giudice e non specificamente censurato, di avvenuta notificazione del lodo al difensore costituito nel giudizio arbitrale, avv. Maurizio Vilona, notificazione idonea a far decorrere il termine breve di cui al primo comma dell'art. 828 c.p.c.

Il mancato rispetto del termine breve determina l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza arbitrale, rilevabile d'ufficio (Cass. n. 5649/2000).

Di conseguenza, la censura deve essere disattesa, rivelandosi, in tale ottica, irrilevante il profilo relativo all'interpretazione dell'art. 828, comma 2, c.p.c. e, segnatamente, la questione se il termine c.d. "lungo" di un anno, previsto dal suddetto comma 2, nel testo applicabile *ratione temporis*, debba decorrere non dall'ultima sottoscrizione del lodo, bensì dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione; questione risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8776 del 30 marzo 2021, richiamata a sostegno del motivo dall'appellante, secondo cui il termine c.d. "lungo" per impugnare per nullità il lodo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e non dalla comunicazione alle parti o dal deposito del lodo.

Tale giurisprudenza attiene, infatti, al diverso termine lungo di impugnazione e non incide sulla decorrenza del termine breve conseguente alla notificazione del lodo, sulla quale si fonda, invece, il ragionamento del primo giudice.

3. - Passando al terzo motivo, nella parte che resta da esaminare, l'appellante deduce che, allorché il professionista si trovi a dover affrontare problematiche giuridiche opinabili, l'opinabilità della soluzione impone al difensore di optare per la soluzione che meglio tuteli il cliente, con la conseguenza che la responsabilità può essere esclusa soltanto ove il professionista si uniformi all'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

La predetta doglianza è infondata e deve essere rigettata.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già osservato in ordine al possibile rilievo di inammissibilità per tardività che l'eventuale impugnazione del lodo, ove qualificato come rituale, proposta dinanzi alla Corte d'appello avrebbe ragionevolmente incontrato. Tale *ratio decidendi* implica che la scelta del difensore dell'ente è risultata condizionata dalla necessità di evitare una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza del termine previsto dall'art.

828, comma 1, c.p.c., già spirato alla data di conferimento dell'incarico all'avv. CP_1

Ne consegue che il professionista ha optato per la linea difensiva che, secondo una valutazione *ex ante*, appariva idonea a evitare un esito certamente pregiudizievole per il cliente, quale la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, ponendosi pertanto in linea, e non in contrasto, con il principio richiamato dall'appellante.

4. – Con l'ultimo motivo di gravame (indicato come terzo ma in realtà corrispondente al quarto), l'ente appellante impugna la sentenza anche nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato, ritenendo che, anche a voler ipotizzare la tempestività dell'impugnazione del lodo, la ricostruzione del Parte_1 – tesa a sostenere la propria estraneità al rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice – non avrebbe avuto significative probabilità di accoglimento dinanzi alla Corte d'appello.

L'appellante contesta tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva del Pt_1 sulla base di una non corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra l'ente territoriale, l' Pt_2 [...] e l'impresa Controparte_6 .

Il motivo è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili.

In via preliminare, va osservato che, secondo un orientamento consolidato, *“In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”* (Cass. n. 12354/2009).

Tanto premesso, alla luce del rigetto dei primi tre motivi di gravame, resta confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso profili di inadempimento imputabile nella condotta professionale dell'avv. CP_1 dovendosi escludere, per quanto già rilevato, una sua condotta negligente, imprudente o imperita.

Tali argomentazioni sono di per sé idonee a sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Parte_1 in quanto escludono uno degli elementi costitutivi della responsabilità professionale dedotta, e segnatamente l'inadempimento del professionista.

La decisione del Tribunale si fonda, peraltro, su una pluralità di *rationes decidendi* autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico. In particolare, il giudice di primo grado – sia pure *ad abundantiam*, rispetto alla principale *ratio* fondata sull'insussistenza dell'inadempimento – ha esaminato anche il profilo relativo all'insussistenza del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno derivatone, integrando così una distinta ed autonoma motivazione, afferente ad un ulteriore elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, la quale risultava già non integrata per la ritenuta mancanza del primo e fondamentale presupposto rappresentato dalla condotta inadempiente del difensore.

Invero, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione (ipotesi che, nel caso di specie, è rimasta esclusa), il danno derivante da eventuali omissioni può ritenersi sussistente soltanto ove, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza tali omissioni, il risultato sarebbe stato conseguito (*ex plurimis* Cass. n. 2638/2013).

Pertanto, poiché la ragione del decidere attinta con il primo, secondo e terzo motivo è autonomamente idonea a sorreggere la decisione, dal rigetto di tali motivi discende la carenza di interesse dell'appellante all'esame del quarto, attinente alla seconda *ratio decidendi* della sentenza gravata (Cass. n. 2108/2012).

Sotto ulteriore e concorrente profilo, il motivo è inammissibile in quanto non attinge integralmente la seconda *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha, infatti, fondato la prognosi negativa sull'esito dell'impugnazione del lodo su un duplice ordine di considerazioni: da un lato, la tardività dell'impugnazione ove qualificato il lodo come rituale, essendo già decorso il termine di novanta giorni dalla notificazione; dall'altro, la solidità delle argomentazioni poste a fondamento del lodo quanto all'insussistenza del dedotto difetto di legittimazione passiva del Pt_1

L'ente appellante ha censurato esclusivamente il secondo profilo, omettendo di impugnare il primo, relativo alla tardività dell'impugnazione; ne consegue che la decisione, fondata su tale

autonoma *ratio*, resta comunque ferma, precludendo la possibilità che l'impugnazione proposta possa condurre all'annullamento della sentenza di primo grado.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui, ove *“la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre”* (Cass. n. 18119/2020).

Ne consegue, quindi, che l'appellante non ha interesse a formulare censure che riguardino l'ulteriore *ratio decidendi* investita dal quarto motivo qui in esame, giacché, anche ove esse fossero fondate, la decisione resterebbe comunque ferma sulla base delle altre ragioni riconosciute corrette (quali quelle relative all'insussistenza della condotta inadempiente dell'avv. **CP_1** e alla tardività dell'impugnazione) ovvero non impuguate (quale quella relativa alla mancanza del nesso eziologico, in ragione della accertata tardività dell'eventuale impugnazione, anche se proposta dinanzi alla Corte d'appello competente).

5. - In conclusione, l'appello è pertanto infondato e deve essere rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del **Parte_1** nei confronti di ciascuna delle parti appellate.

La liquidazione di tali spese è effettuata, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attualmente vigente, e al valore della controversia (compreso nello scaglione tariffario tra € 52.000,01 e € 260.000,00), facendo riferimento ai valori medi e a quelli minimi per la sola fase di trattazione, non essendo stata svolta nel presente grado attività istruttoria in senso stretto.

Atteso il rigetto dell'appello, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 642/2024 R.G.A.C.,

rigetta l'appello proposto dal **Parte_1** nei confronti di **CP_1** nonché delle

società assicuratrici Controparte_8 Controparte_5

[...] avverso la sentenza n. 837/2024 del 9 aprile 2024 del Tribunale di Siracusa, resa nel procedimento iscritto al n. 773/2020 R.G., che conferma;

condanna l'appellante a rifondere a CP_1 Controparte_9

[...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 12.154,00 per compensi (in essi compresi € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'appello, il 4 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott.ssa Claudia Cottini

IL PRESIDENTE

dott. Nicolò Crascì

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011